



**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**Oggetto: ESITO CONTENZIOSO R.T.I. AON-BANCHERO COSTA-ACROS**

Egregio Presidente,

come noto lo scrivente ATI AEC MASTER BROKER SRL - MEDIASS SPA è risultato aggiudicatario dell'appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'aggiudicazione è stata impugnata dinanzi al TAR Lazio - Roma dall'ATI Aon S.p.a. - Acros S.r.l. - Banchemo Costa Insurance Broker S.p.a. che, nelle more della definizione del giudizio, ha comunicato ad alcuni Ordini territoriali che avrebbe proseguito la propria attività di Broker in forza della Convenzione IFL0003051 sottoscritta con il CNDCEC o di altra convenzione denominata IFL0002579, "... anche in forza del mandato rilasciato da ogni singolo aderente alla convenzione ...".

Il tenore di tali comunicazioni ci obbliga a fare chiarezza ed a segnalarVi che in data **11.12.2020** è stata pubblicata la **sentenza del Tar Lazio - Sez. III n. 13351** che **respinge il ricorso proposto dall'ATI Aon S.p.a. - Acros S.r.l. - Banchemo Costa Insurance Broker S.p.a. con condanna alle spese.**

La sentenza, oltre a **confermare la piena legittimità dell'operato del CNDCEC** e dell'aggiudicazione disposta in favore dello scrivente ATI AEC MASTER BROKER SRL - MEDIASS SPA, ha anche affermato che:

- 1)** devono ritenersi trasferite al Broker aggiudicatario subentrante tutte le prestazioni e i servizi appaltati dal CNDCEC;
- 2)** non poteva e non può il Broker cessato sottrarre dal rapporto con il CNDCEC "... decine di migliaia di iscritti assicurati, trasformandoli di fatto in propri clienti grazie ai quali opporre al CNDCEC il conferimento di mandati individuali di brokeraggio ...";
- 3)** **il contratto di brokeraggio stipulato dall'ATI Aon S.p.a. - Acros S.r.l. - Banchemo Costa Insurance Broker S.p.a. con il CNDCEC è scaduto e "... nessun contratto viene**



stipulato con i singoli iscritti, in virtù di un “mandato fiduciario”, posto che questi ultimi si limitano ad aderire alla Convenzione in essere ...”, in quanto l’attività di brokeraggio è stata svolta dall’ATI Aon S.p.a. - Acros S.r.l. - Banchemo Costa Insurance Broker S.p.a. in favore del CNDCEC, “... suo esclusivo committente ...”;

**4) l’ATI Aon S.p.a. - Acros S.r.l. - Banchemo Costa Insurance Broker S.p.a. “... non poteva acquisire alcun mandato fiduciario da parte degli iscritti, in quanto lo stesso non ha svolto - nè del resto avrebbe potuto svolgere - l’attività di brokeraggio per conto di questi ultimi, dopo aver stipulato una Convenzione con una compagnia assicuratrice in virtù del mandato conferito dal CNDCEC ...”;**

5) non è sostenibile la tesi che con l’originaria aggiudicazione in favore dell’ATI Aon S.p.a. - Acros S.r.l. - Banchemo Costa Insurance Broker S.p.a. “... il Consiglio abbia automaticamente ceduto ad AON la titolarità del rapporto di intermediazione con gli iscritti, cosicchè AON sarebbe divenuto il broker esclusivo di questi ultimi ...”.

Per tali ragioni **unico Broker autorizzato e gestire i rinnovi in scadenza, come pure la stipula di nuove Polizze è lo scrivente ATI AEC MASTER BROKER SRL - MEDIASS SPA.**

Vi invitiamo a valutare la necessità di informare con urgenza gli iscritti delle circostanze sopra riferite tempestivamente (approssimandosi l’imminente scadenza del 31.12.2020), con le forme e le modalità che riterrete più opportune.

Cordiali saluti.